

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - TS/AIA/3

Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società Siderurgica Triestina S.r.l., sita nel Comune di Trieste e relativa alle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di laminazione a freddo.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la Decisione 2012/135/UE di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (pubblicata in GU dell'Unione Europea n. L70 dell'8 marzo 2012);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2870 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico. Approvazione definitiva);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 201 del **20 febbraio 2008**, con il quale è stata concessa alla Società Lucchini S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento degli impianti di cokeria, sinterizzazione e produzione ghisa e delle attività ad essi connesse, siti nel Comune di Trieste, via di Servola, 1;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del **21 dicembre 2012** che ha ammesso

la Società Lucchini S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e che ha nominato il Commissario Straordinario Lucchini;

Visto il decreto legge **26 aprile 2013, n. 43**, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale l'area industriale di Trieste è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 83/2012, in relazione alle tematiche della produzione siderurgica, della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale;

Viste le note:

- 1) prot. n. CS 124/13 **dell'1/08/2013**, acquisita dal Servizio competente il 7/08/2013 con prot. n. 26355, con la quale la Società Lucchini S.p.a. ha presentato istanza di rinnovo dell'AIA;
- 2) prot. DIR/091-13/GB/mg del **12/08/2013**, acquisita dal Servizio competente il 13/08/2013 con prot. n. 26904, con la quale la Società Lucchini S.p.a. ha integrato la citata nota prot. n. CS 124/13;
- 3) prot. n. 28092 del **28/08/2013**, con la quale il Servizio competente ha richiesto integrazioni alla documentazione inviata;
- 4) prot. n. DIR/119-13/GB/mg **dell'1/10/2013**, acquisita dal Servizio competente il 7/10/2013 con prot. 31391, con la quale la Società Lucchini S.p.a. ha chiesto una proroga di 90 giorni per l'invio della documentazione integrativa;
- 5) prot. n. 32619 del **18/10/2013**, con la quale il Servizio competente ha concesso una proroga fino al 9/12/2013 per l'invio della documentazione integrativa;
- 6) prot. n. DIR/141-13/GB/mg del **06/12/2013**, acquisita dal Servizio competente il 6/12/2013 con prot. 37188, con la quale la Società Lucchini S.p.a. ha inviato le integrazioni richieste nei termini;
- 7) prot. n. 37924 del **13/12/2013** con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società Lucchini S.p.a. l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;
- 8) prot. n. 37922 del **13/12/2013** con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) della Regione Friuli Venezia Giulia e al dipartimento provinciale dell'ARPA di Trieste l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la documentazione integrativa;

Visto che la succitata nota prot. DIR/091-13/GB/mg del 12/08/2013 ha allegata l'attestazione di avvenuto pagamento della richiesta tariffa istruttoria di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Preso atto che in data **30/12/2013** la Società Lucchini S.p.a. ha provveduto a far pubblicare sul quotidiano "Il Piccolo" l'annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, il nominativo del Gestore e il luogo ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere osservazioni;

Vista la nota prot. n. 346 **dell'8/01/2014** con la quale il Servizio competente ha trasmesso agli Enti partecipanti all'istruttoria, copia dell'avvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota prot. DIR/004-14/GB/mg del **14/01/2014**, acquisita dal Servizio competente il 15/01/2014 con prot. n. 937, con la quale la Società Lucchini S.p.A. ha trasmesso integrazioni volontarie;

Vista la nota prot. n. 1373 del **20/01/2014** di trasmissione delle succitate integrazioni agli Enti partecipanti all'istruttoria;

Rilevato che a seguito della pubblicazione dell'annuncio sono pervenute le seguenti osservazioni del pubblico:

- 1) nota del Consigliere della Provincia di Trieste Fabio Longo del 16/01/2014, acquisita dal Servizio competente il 16/01/2014 con prot. n. 1209;
- 2) nota dell'Associazione No Smog prot. 1/2014 del 27/01/2014, acquisita dal Servizio competente il 29/01/2014 con prot. n. 2655;

Vista la nota prot. n. 11933 del **18/04/2014**, con la quale il Servizio competente ha trasmesso agli Enti partecipanti all'istruttoria le osservazioni del pubblico pervenute;

Visto l'“Accordo di programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste”, **sottoscritto il 30 gennaio 2014** dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste e dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., e **perfezionato in data 13 marzo 2014** con la sottoscrizione da parte dell'Autorità Portuale di Trieste;

Considerato che il succitato Accordo di Programma stabilisce, all'articolo 9, comma 2, che il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Lucchini S.p.A. può essere disposto solo a favore del soggetto selezionato dal Commissario straordinario Lucchini e Servola in A.S. e che i termini del procedimento per il rinnovo vanno sospesi e ridecorrono dalla presentazione della documentazione inerente l'esecuzione degli interventi necessari al rispetto delle migliori tecniche disponibili e gli altri interventi elencati al citato comma 1 dell'articolo 9;

Vista la nota prot. n. 15152 del **21/05/2014** con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore ed agli Enti partecipanti all'istruttoria la sospensione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale avviato con nota prot. n. 37924 del 13/12/2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo di programma del 30 gennaio 2014;

Atteso che il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che, in data 6/10/2014, il Commissario straordinario della Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria e della Servola S.p.a. in Amministrazione straordinaria ha stipulato con la Società Siderurgica Triestina S.r.l. il contratto di compravendita del Ramo Lucchini Trieste e dei Beni e Autorizzazione Servola;

Vista la nota pervenuta via PEC acquisita con prot. n. 28203 del **14/10/2014**, con la quale la Società Siderurgica Triestina S.r.l. con sede legale nel Comune di Trieste, via di Servola, 1, identificata dal codice fiscale 01235480322:

- a) ha comunicato la variazione della ragione sociale a seguito di cessione del ramo d'azienda da parte di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a favore di Siderurgica Triestina s.r.l.;
- b) ha chiesto la voltura della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 201 del 20 febbraio 2008;

Visto che a seguito della cessione del ramo d'azienda il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Autorità Portuale di Trieste e la Società Siderurgica Triestina S.r.l., hanno sottoscritto in data **21 novembre 2014** un secondo “Accordo di Programma” nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 152/2006, al fine di disciplinare l'attuazione di un progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dello stabilimento produttivo della Ferriera di Servola,

promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo;

Visto, in particolare, l'articolo 7 dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2014, ai sensi del quale ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, Siderurgica Triestina S.r.l. (di seguito indicata come Gestore):

- a) ha dichiarato di subentrare alla Lucchini S.p.a. in A.S. e di far propria la documentazione tecnica già trasmessa dalla medesima società in A.S. ai fini del rinnovo dell'AIA in scadenza al 20 febbraio 2014;
- b) si è impegnata a presentare alla Regione FVG la situazione di fatto degli impianti per i quali è richiesto il rilascio dell'AIA, ivi inclusi gli interventi manutentivi di recupero funzionale entro 20 giorni dalla stipula dell'Accordo medesimo;

Tenuto conto che il sopracitato articolo 7 indica gli interventi necessari da attuare nello stabilimento di Servola ai fini del rilascio dell'AIA, ovvero:

- a) cokeria:
 1. revamping completo della cokeria, che riguarda in particolare la sostituzione dei montanti deformati, il rifacimento completo di tutte le porte della batteria, il ripristino degli elementi di refrattario danneggiati, la sostituzione dell'asta spianatrice e il ripristino della funzionalità dei sistemi di pulizia automatica delle tenute delle porte;
 2. tamponamento parziale del basamento della torre di spegnimento e suo adeguamento in altezza;
 3. automazione delle operazioni di carica dei forni;
 4. captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke e captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;
 5. adozione di un piano di manutenzione programmata;
- b) altoforno:
 1. revamping completo dell'altoforno, che riguarda in particolare il rifacimento della bocca di carica, il rifacimento dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e della macchina a colare;
 2. captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;
- c) agglomerato:
 1. potenziamento del sistema di aspirazione in corrispondenza del rompizolle;
- d) logistica:
 1. pavimentazione di tutte le aree di messa a parco e delle strade interne allo stabilimento;
 2. confinamento e copertura delle aree di messa a parco;
 3. adozione di sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico navi, compreso il potenziamento del sistema di irrorazione;
- e) acque:
 1. captazione e depurazione delle acque meteoriche;

Vista la nota prot. DIR/044-14/VD/mg **dell'11/12/2014**, acquisita il 12/12/2014 con prot. n. 33234, con la quale il Gestore, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, lett. b) dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2014, ha trasmesso una Relazione che descrive la situazione degli impianti di cokeria, altoforno, agglomerato, macchina a colare e logistica alla

luce degli interventi di manutenzione e recupero funzionale eseguiti e da eseguire allo scopo di migliorarne le performance ambientali;

Vista la nota del **15/01/2015** acquisita dal Servizio competente il 16/1/2015 con prot. n. 951, con la quale il Gestore ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale consistente nell'introduzione di un nuovo punto di emissioni convogliate (E41), che capterà le polveri generate dalle operazioni di estrazione dai sili minerali che verranno inviate all'impianto di depolverizzazione dei sili minerali;

Visto che con nota prot. n. 1784 del **26/01/2015** la predetta comunicazione è stata inviata al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) della Regione Friuli Venezia Giulia e al dipartimento provinciale dell'ARPA di Trieste per il seguito di competenza;

Viste le osservazioni che l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 e la Provincia di Trieste e hanno formulato in merito, rispettivamente con nota acquisita l'11/2/2015 con prot. n. 3646 e con nota acquisita il 2/03/2015 con prot. n. 5430;

Atteso che l'intervento di cui alla citata comunicazione del 15/01/2015 risulta autorizzato ai sensi dell'articolo 29 nonies comma 1;

Vista la nota prot. n. 8882 del **20/03/2015**, acquisita il 20/3/2015 con prot. n. 7670, con la quale ARPA FVG ha trasmesso il rapporto conclusivo delle attività di controllo ordinario per l'anno 2014 dal quale emerge la non conformità delle emissioni acustiche;

Vista la nota DIR/066-15/VD del **21/04/2015**, acquisita il 21/4/2015 con prot. n. 10632 con la quale il Gestore ha chiesto che gli aspetti relativi al rumore siano oggetto del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, precisando che:

- 1) il passaggio di proprietà degli impianti e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2014 hanno avviato numerose attività di cantiere volte al miglioramento delle performance ambientali del sito;
- 2) le citate attività hanno comportato e comportano modifiche significative all'assetto produttivo e, conseguentemente, anche alle emissioni acustiche;
- 3) la relativa documentazione presentata da Lucchini S.p.a. in A.S, acquisita dal Servizio competente il 14/3/2014 con prot. n. 8191 è da ritenersi superata in quanto non più rispondente al piano industriale della nuova proprietà;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 548 dd. 10/04/2015, con il quale si sono ridefiniti i termini della diffida ad adempiere del 20/03/2014 relative alle prescrizioni contenute nel decreto n. 201/2008 per l'impianto siderurgico di Servola e si è disposta la limitazione dell'attività produttiva;

Vista la nota DIR/069 - 15/VD del **23/04/2015**, acquisita dal Servizio competente il 23/04/2015 con prot. n. 10896, con la quale il Gestore ha chiesto il riavvio del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentando la documentazione necessaria, in parte sostituendo ed in parte integrando la documentazione presentata dalla Società Lucchini S.p.A. e, contestualmente, ha comunicato la modifica non sostanziale consistente nell'introduzione di un nuovo punto di emissioni (E42), che consentirà di captare le emissioni diffuse della cokeria;

Visto che ai sensi dell'art. 29-quater, co. 3 del decreto legislativo 152/2006 il Servizio competente:

- 1) con nota prot. n. 11353 del **28/04/2015** ha comunicato al Gestore ed agli Enti partecipanti all'istruttoria che è stato riavviato il procedimento di rinnovo

dell'autorizzazione integrata ambientale sospeso con nota prot. n. 15152 del 21/05/2014;

2) con le note prot. n. 11354 e n. 11472 del **28/04/2015** ha trasmesso agli Enti partecipanti all'istruttoria la documentazione necessaria al riavvio del procedimento amministrativo pervenuta dalla Società Siderurgica Triestina;

3) il **29/04/2015** ha provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione FVG delle informazioni indicate all'articolo 29-quater, comma 3;

Rilevato che a seguito della suddetta pubblicazione sul sito internet della Regione FVG sono pervenute le seguenti osservazioni del pubblico:

1. nota del Sig. Nevio Tul del 25/05/2015, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14117 del 25/05/2015;
2. nota della Sig.ra Susanna Orel del 28/05/2015, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14636 del 29/05/2015;
3. nota dell'Associazione No Smog del 28/05/2015, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14637 del 29/05/2015;
4. nota del Consigliere della Provincia di Trieste Sig. Fabio Longo del 29/05/2015 ed acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14825 dell'1/06/2015;
5. nota del Sig. Pierobon Giorgio del 29/05/2015, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14826 dell'1/06/2015;
6. nota del Circolo Verdeazzurro di Legambiente del 29/05/2015, acquisita dal Servizio competente con prot. n. 14901 del 01/06/2015;

Viste le note prot. n. 14956 del 3/06/2015 e n. 16111 del 12/06/2015 con cui il Servizio competente ha trasmesso agli Enti partecipanti all'istruttoria le osservazioni del pubblico pervenute;

Visto che l'installazione è soggetta alla disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e che ai sensi degli articoli 29-quater e 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 le valutazioni e le prescrizioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale integrato del Friuli Venezia Giulia (CTR) competente in materia di pericolo di incidenti rilevanti sono armonizzate con le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la delibera n. 94/2015 con cui il CTR ha stabilito che il Gestore è soggetto agli obblighi di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 105/2015;

Visti i seguenti verbali della prima **Conferenza di servizi** che si intendono qui integralmente richiamati:

- 1) delle sedute del **10, 11 e 12 giugno 2015**, convocate con nota prot. n. 11354 del 28/04/2015;
- 2) delle sedute **del 30 giugno 2015 e del 3 luglio 2015**, convocate con nota prot. n. 16111 del 12/06/2015;
- 3) della seduta del **1° settembre 2015**, convocata con nota prot. n. 22644 del 27/08/2015;
- 4) della seduta del **26 novembre 2015**, convocata con nota prot. n. 5959 del 17/11/2015;

Tenuto conto che nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi:

- 1) durante la seduta del 10 giugno, l'AAS 1 ha presentato la propria Relazione "VIS.PA – la Ferriera di Servola", la Provincia di Trieste ha consegnato la propria nota prot. n. 22296 del 10/06/2015 con allegata la "Relazione istruttoria della Provincia di Trieste dell'8/06/2015", ARPA FVG ha relazionato sulle principali problematiche ambientali connesse all'installazione e sulle debolezze del decreto AIA n. 201/2008;

2) durante la seduta dell'11 giugno, è stata data lettura di tutte le BAT relative alle attività condotte nell'installazione in esame, delle quali il Gestore ha fornito i chiarimenti di volta in volta richiesti dagli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi, è stata inoltre presentata la Relazione del Prof. Boscolo, consulente della Regione FVG, "Autorizzazione Integrata Ambientale per la Ferriera di Servola – Verifica della corretta applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) – giugno 2015";

3) durante la seduta del 12 giugno, si è terminata la lettura delle BAT ed è stata data lettura e si sono valutate le osservazioni del pubblico e sia nel corso della terza seduta della Conferenza di servizi che nelle successive sedute sono stati esaminati tutti i temi e le problematiche evidenziati dalle osservazioni del pubblico; in particolare, per quanto attiene i valori di PM10 e di IPA registrati dalle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, i dati acquisiti rilevano il rispetto dei limiti di legge ed una tendenza, a partire dai dati di agosto 2015, alla diminuzione delle concentrazioni; Per quanto attiene invece i livelli delle emissioni sonore, la Conferenza di Servizi ha individuato le opportune azioni da intraprendere;

4) durante la seduta del 30 giugno, il Gestore ha presentato il progetto di aspirazione della cokeria mediante l'illustrazione della Relazione "Trieste 30/06/2015 di Acciaierie Arvedi" e la Relazione sullo "Stato delle attività di prevenzione incendi e rischi di incidente rilevante", ha poi illustrato le risposte ai quesiti posti dalla Provincia di Trieste nella relazione istruttoria dell'8/6/2015 consegnando la relativa Relazione;

5) durante la seduta del 3 luglio, il Gestore ha presentato lo "Studio CFD (Computational Fluid Dynamics) di una cappa aspirante per emissioni diffuse di una cokeria di Siderurgica Triestina S.r.l.", ARPA FVG ha presentato il documento "Conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA per la Società Siderurgica Triestina", in cui sono descritti i compiti di ARPA FVG, gli obiettivi del PMC, le valutazioni sugli strumenti di controllo con attenzione particolare alle maggiori criticità.

6) durante la seduta dell'1 settembre, si è discusso dello studio sulle nanoparticelle redatto dalla dott.ssa Gatti, presentato alla stampa dai deputati Battista e Prodani, sulla natura delle polveri raccolte nel rione di Servola, e si è affrontato il fattore ambientale "rumore" con l'analisi del Piano aziendale in merito;

Vista la nota prot. n. 23401/P del **07/09/2015** con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Regione ritiene che gli interventi finalizzati all'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dello stabilimento produttivo della Ferriera di Servola, previsti dall'Accordo di Programma del 21 novembre 2014, non comportino notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lett. t) dell'Allegato IV del D.Lgs. 152/2006, non siano da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006;

Vista la relazione di ARPA FVG "Analisi dati esplorative delle concentrazioni e delle deposizioni di polveri nell'area di Servola", acquisita con prot. n. 27164/2015, dall'esame della quale emerge che il picco di concentrazioni di PM10 e di deposizioni di polveri registrato nei mesi di maggio e giugno è riconducibile all'esercizio dell'altoforno ed è dovuto al contributo sfavorevole della componente meteo (direzione dei venti) ed all'aumento della produzione di ghisa;

Visto lo studio del Prof. Marco Boscolo "Contenimento dell'impatto ambientale dell'altoforno della ferriera di Servola", acquisito con prot. n. 26546/2015, con il quale sono stati proposti interventi di carattere gestionale ed impiantistico finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale dello stabilimento, con particolare riguardo alle emissioni di polveri riconducibili all'esercizio dell'altoforno;

Vista la relazione di ARPA FVG, acquisita con prot. n. 29807/2015, "Interrelazioni stato pressioni. Benzene, Benzo(a) pyrene in RFI; sfornamenti della cokeria", la quale evidenzia che le concentrazioni dei due inquinanti aumentano all'aumentare del numero degli sfornamenti per valori di questi indicativamente inferiori a 50 e superiori a 80; mentre per un numero di sfornamenti giornalieri compresi in questo intervallo, i valori di concentrazione sono sostanzialmente costanti;

Considerato che la relazione del Prof. Marco Boscolo, acquisita con prot. n. 29950/2015, "Sostenibilità ambientale della produzione di coke presso la Ferriera di Servola", propone di osservare per un anno l'evoluzione dei parametri di Benzene e Benzo(a) pyrene al fine di valutare l'efficacia delle misure antinquinamento predisposte ed individua nella limitazione della marcia della cokeria a 75 sfornamenti al giorno per il medesimo periodo, la misura volta ad assicurare il rispetto della normativa in materia di qualità dell'aria con particolare riferimento a Benzene e Benzo(a) pyrene;

Vista la nota del Comune di Trieste del **23/11/2015**, acquisita con prot. n. 30161 del 23 novembre 2015, con la quale il Sindaco trasmette la propria ordinanza prot. 208343 di pari data con la quale, nelle more del completamento degli interventi strutturali previsti per l'altoforno, limita la produzione mensile di ghisa entro le 34.000 tonnellate e chiede di inserire nel decreto di autorizzazione integrata ambientale analogo limitazione ed il mantenimento della limitazione della marcia della cokeria;

Visto che durante la seduta del 26 novembre della Conferenza di servizi si sono valutati i contenuti delle Relazioni:

- a) "Analisi dati esplorative delle concentrazioni e delle deposizioni di polveri nell'area di Servola" di ARPA FVG;
- b) "Contenimento dell'impatto ambientale dell'altoforno della ferriera di Servola" del Prof. Boscolo;
- c) "Interrelazioni stato pressioni. Benzene, Benzo(a) pyrene in RFI" di ARPA FVG;
- d) "Sostenibilità ambientale della produzione di coke presso la Ferriera di Servola" del Prof. Boscolo;

e si sono conseguentemente modificati i documenti istruttori anche sulla base delle proposte del Gestore e degli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi;

Atteso che le relazioni di cui sopra, presentate e discusse nella seduta della Conferenza di Servizi del 26 novembre 2015, hanno individuato le cause dei fenomeni di polverosità eccessiva registrati nel corso del 2015 fornendo anche le indicazioni necessarie per contenere i fenomeni rilevati ed hanno consentito l'individuazione delle interrelazioni tra la produzione di coke e le misure di concentrazione del benzoapyrene, acclarando, per quest'ultimo aspetto, che la marcia della cokeria, compresa tra 50 ed 80 sfornamenti/giorno, ha scarsa rilevanza sui valori di benzoapyrene registrati presso la stazione di RFI;

Visto il verbale conclusivo della **Conferenza di servizi del 4 dicembre 2015**, convocata con nota prot. n. 6438 del 02/12/2015, che si intende qui integralmente richiamato;

Considerato che durante la seduta del 4 dicembre si sono valutate ulteriori modifiche ai documenti istruttori proposte dal Gestore e dagli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi e si è condiviso un percorso di controllo delle performances dell'installazione che tenesse conto di un periodo transitorio e di un periodo a regime, fissando i pertinenti valori obiettivo;

Visto il verbale dell'ottava seduta della Conferenza di Servizi del 4 dicembre 2015 con il quale, a conclusione dei lavori, accolti i pareri e le integrazioni di ARPA FVG e di AAS1 quali Enti di supporto alle decisioni della Conferenza di servizi, il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste e la Regione FVG, in qualità di Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni ambientali

necessarie all'esercizio dell'installazione, approvano la "RELAZIONE ISTRUTTORIA D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed dei relativi Allegati "Allegato 1 Descrizione attività, Allegato 2 VIS.PA – Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica Amministrazione, Allegato A Migliori tecniche disponibili, Allegato B Limiti e prescrizioni sulle componenti ambientali e Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo", così come modificati in corso di seduta ed esprimono parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AIA;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di autorizzare **il riesame con valenza di rinnovo** dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 201 del 20 febbraio 2008, per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Trieste, via di Servola, 1, relativa alle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2, dell'Allegato VIII, Parte II, del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di la minazione a freddo;

Atteso che successivamente alla sottoscrizione della relazione istruttoria e dei relativi allegati si sono rilevati i seguenti errori:

1. RELAZIONE ISTRUTTORIA D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

A pag. 4 al punto 3 del paragrafo che inizia con la dicitura "Nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi:" il riferimento "(vedi par.5)" è sostituito con "/vedi par.6");

2. Allegato B Limiti e prescrizioni sulle componenti ambientali

Il punto 9 del paragrafo "A - CONDIZIONI PRELIMINARI", a pag. 5, riporta quale termine entro il quale attuare gli interventi di mitigazione indicati al successivo punto 5.1.2, la data del 28 febbraio 2016, mentre il termine riportato al capitolo 5.1.2 a pag. 18 è tre mesi dal rilascio dell'AIA; tale indicazione è sostituita con il termine del 28 febbraio 2016;

A pag. 18, punto 4.1.2 – realizzazione barriere di contenimento la frase "la Società dovrà trasmettere alla una nota" viene sostituita con la frase "la Società dovrà trasmettere una nota";

A pag. 21 punto 2 RIFIUTI, il valore indicato nella colonna quantitativi "90.00 t/anno" viene sostituito con l'indicazione "90.000 mc/anno (150.000 t/anno)";

3. Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo

A pag. 6 e 7, le metodiche di campionamento della tabella 2 sono relative agli inquinanti riportati nella tabella sottostante sono aggiornate secondo i dati in essa riportati

Inquinante	Metodi
COVNM	UNI EN 13649:2015
Ossidi di azoto (NOx)	UNI EN 14792:2006I
Ossidi di zolfo (SO2)	UNI EN 14791:2006
Benzene (C6H6)	UNI EN 13649:2015
IPA sommatoria	ISO 11338:2003 PARTE 1, 2
Acido solfidrico (H2S)	UNI 11574:2015
COV	UNI EN 13649:2015

Ritenuto di approvare, con le modifiche sopra menzionate, la Relazione istruttoria licenziata ed approvata dalla Conferenza di Servizi del 4 dicembre 2015 e costituita dai seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) **Relazione istruttoria** - Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - 1. **Allegato 1** - Descrizione dell'attività;
 - 2. **Allegato 2** - VIS.PA Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica Amministrazione;
- b) **Allegato A** - Migliori tecniche disponibili;
- c) **Allegato B** - Limiti e prescrizioni sulle componenti ambientali;
- d) **Allegato C** - Piano di Monitoraggio e Controllo.

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per la validazione all'autorità competente, la Relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente la Relazione di riferimento;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la suddetta Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, quindi, dover prescrivere al Gestore che, in caso di esito positivo della suddetta procedura, deve trasmettere la Relazione di riferimento al Servizio competente entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che il gestore chiede di essere autorizzato ad effettuare l'operazione di messa in riserva di rottami ferrosi (R13) per un volume istantaneo complessivo di 90.000 mc, per i quali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1987 e del Capo I del D.P.G.R. n. 0502/Pres. dell'8/10/1991, la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare a favore del Comune sede dell'installazione per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'installazione ed il recupero dell'area interessata;

Ritenuto di determinare a favore del Comune di Trieste il valore della garanzia finanziaria relativa all'operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) in **euro 3.447.651,30** (Art. 3 c. 1 lettera d) DPREg 502/1991 – 30.141,30 + 38,18 euro per ogni mc eccedente i primi 500);

Ritenuto, quindi, di prescrivere al Gestore di prestare la suddetta garanzia finanziaria a favore del Comune di Trieste entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento;

DECRETA

1. Si prende atto che la Società Siderurgica Triestina S.r.l., con sede legale in Comune di Trieste, via di Servola, 1, identificata dal codice fiscale 01235480322, (di seguito indicata come Gestore), è subentrata alla Società Lucchini S.p.A. quale Gestore dell'installazione sita nel Comune di Trieste, via di Servola, 1:

2. E' approvata, con le modifiche in premessa indicate, la Relazione istruttoria licenziata ed approvata dalla Conferenza di Servizi del 4 dicembre 2015 e costituita dai seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) **Relazione istruttoria** - Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
 1. **Allegato 1** - Descrizione dell'attività;
 2. **Allegato 2** - VIS.PA Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica Amministrazione;
- b) **Allegato A** - Migliori tecniche disponibili;
- c) **Allegato B** - Limiti e prescrizioni sulle componenti ambientali;
- d) **Allegato C** - Piano di Monitoraggio e Controllo.

3. E' autorizzato il **riesame con valenza di rinnovo** dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 201 del 20 febbraio 2008, per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di Trieste, via di Servola, 1, relativa alle attività di produzione di coke, sinterizzazione di minerali metallici, produzione di ghisa, di cui ai punti 1.3, 2.1 e 2.2, dell'Allegato VIII, Parte II, del D.Lgs. 152/2006 ed all'attività di laminazione a freddo.

4. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto AIA n. 201/2008 ed ogni e qualsiasi provvedimento adottato sulla base di detta autorizzazione.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'Allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'Allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Il Gestore trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Trieste e alla Provincia di Trieste, la documentazione comprovante la ricertificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in corso.

4. **Entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, per l'attività di

recupero rifiuti R13 il Gestore presta a favore del Comune di Trieste una garanzia finanziaria del valore di euro **3.447.651,30 (tremilioniquattrocentoquarantasettemilaseicentocinquantuno/30)**, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.

5. Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.

6. In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 5, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14 del decreto legislativo 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);

Art. 4 – Riesame con valenza di rinnovo

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni come individuate nel Piano di monitoraggio e controllo, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Trieste, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Siderurgica Triestina S.r.l., al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1 e attraverso il sito internet della Regione Autonoma FVG. Dell'avvenuto deposito del presente provvedimento è data notizia con avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione sul BUR FVG dell'avviso di cui al comma 2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005